

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 29 luglio 2026, n. 119

Ente titolare: Comune di Carpino – Rilascio dell’accreditamento al Centro Diurno per persone non autosufficienti, di cui al R.R. n. 4/2019, denominato “Uria”, sito in Carpino (FG), alla Via San Cirillo s.n.c., con dotazione di n. 30 posti autorizzati e accreditati con D.D. n. 288/2023, confermati con D.D. n. 43/2026 a seguito del subentro nella gestione di Ermes Società Cooperativa Sociale (P. IVA 04515120717) in luogo di New Service Società Cooperativa Sociale Onlus (P. IVA 04046780716).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “*Modello Organizzativo Maia 2.0*” e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto “*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*”, stabilisce:

- all’art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: “*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)*

3. *Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata*

la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'art. 28 Trasferimento definitivo delle strutture accreditate

"1. L'accreditamento **si intende conferito esclusivamente al soggetto** e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento

di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.

Con **Determinazione Dirigenziale n.288 del 13/10/2023**, veniva confermata l'autorizzazione all'esercizio e si rilasciava l'accreditamento istituzionale, con prescrizione, al Centro Diurno per soggetti Non autosufficienti di titolarità del Comune di Carpino e gestito dalla Società New Service Società Cooperativa Sociale Onlus (P.Iva 04046780716), denominato "*Uria*" ubicato in Carpino (FG) alla via S. Cirillo s.n.c. con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

Con **PEC del 04/11/2023**, acquisita al protocollo regionale in data 06/11/2023 al n. 17352, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Foggia trasmetteva nota prot. n. 107088/2023 del 02/11/2023 con la quale comunicava l'acquisizione di tutta la documentazione attestante l'adempimento della prescrizione riportate nella succitata determinazione.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 416 del 30/07/2025** la Regione prendeva atto della sostituzione del Responsabile sanitario di cui alla Determinazione Dirigenziale n.288 del 13/10/2023.

Con **PEC del 20/11/2025**, acquisita in pari data al protocollo regionale al RP_656278, comunicava quanto segue: "*la gestione del Centro Diurno URIA è stata assegnata alla ditta "ERMES SOC.COP.SOC." (P.IVA 04515120717) con sede in Apricena (FG) Via Papa Giovanni, XXIII 49*".

Conseguentemente, risultava necessario che il Dipartimento competente emettesse un nuovo parere attestante il possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici richiesti dal R.R. n. 4/2019, e allo stesso tempo veniva incaricato il **Qu.O.T.A. – Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante**, per il mantenimento dell'accreditamento, in capo al nuovo gestore Ermes Soc.Cop.Soc.; giusta nota d'incarico **RP_680395 del 02/12/2025**.

Con **PEC del 26/02/2026** acquisita al protocollo regionale RP_109336 del 02/03/2026 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia trasmetteva nota ASL_FG n.25309 del 26/02/2026 con cui comunicava: "*(...) Esprimono Parere Favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per n.30 posti al Centro Diurno non Autosufficienti (R.R. n.4/2019), sito in Carpino (FG) alla via San Cirillo snc, di cui: Legale Rappresentante Ente Gestore*

Denominazione: CENTRO DIURNO URIA

Titolare: Comune di Carpino (FG)

Titolare di Gestione: ERMES Società Cooperativa Sociale

Legale Rappresentante: Martino Migliore (...)".

Dall'istruttoria condotta emergeva che:

1. Il Responsabile sanitario svolgeva altresì le funzioni di **Medico Specialista**. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6.2 del Regolamento Regionale n. 4/2019, la specializzazione posseduta non risultava conforme a quanto previsto per l'espletamento di tale mansione. Il citato articolo dispone infatti che: "*Il personale medico è composto da medici specialisti in geriatria o neurologia o psichiatria e discipline equipollenti*."
2. Con riferimento alla figura dell'Educatore Professionale, si rilevava che, per tutti gli operatori inquadrati con tale qualifica e indicati nella Tabella 1 – "Elenco degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio e dell'iscrizione al relativo Albo/Ordine (se prevista), e della tipologia di contratto

stipulato” – nella colonna relativa all’iscrizione all’Albo risultava riportata la dicitura “*Domanda inoltrata*”. Tale annotazione evidenziava che l’iscrizione non risultava, allo stato, formalmente perfezionata.

Pertanto con **Determinazione Dirigenziale n.43 del 04/03/2026**, questa Sezione confermava, con prescrizione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, l’autorizzazione all’esercizio già rilasciata con Determinazione n. 288 del 13/10/2023 al Comune di Carpino a seguito del cambio del soggetto gestore con ERMES Società Cooperativa Sociale;

Con **PEC del 12/03/2026** acquisita al protocollo regionale RP_135147 del medesimo giorno, il Legale rappresentante gestore riscontrava la prescrizione impartita con D.D. 43/2026.

Con **PEC del 14/05/2026** acquisita al protocollo RP_279330 del 18/05/2026, il **Qu.O.T.A. – Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante**, trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot.1876 del 14/05/2026 con cui comunicava: “(...) *si esprime parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno per persone non autosufficienti denominato “Uria” con n.30 posti, sita in Carpino (FG) alla via San Cirillo snc, di cui è titolare il comune di Carpino (FG) e gestita dalla società cooperativa sociale “ERMES” (P.Iva 04515120717), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio*”

Con nota **RP_312627 del 29/05/2026** questa Sezione riscontrava l’adempimento della prescrizione, ribadendo che ai fini dell’adempimento della prescrizione impartita, dovrà essere individuato e incaricato un medico specialista in possesso delle specializzazioni previste dall’art.6.2 del R.R. 4/2019.

Con **PEC del 27/05/2026** acquisita al protocollo RP_308906 del 28/05/2026, il legale rappresentante gestore riscontrava la nota suddetta comunicando la sostituzione del responsabile sanitario e medico specialista.

Da ultimo con **PEC del 21/06/2026** acquisita al protocollo RP_362438 del 22/06/2026, il legale rappresentante del soggetto gestore comunicava nuovamente la sostituzione del responsabile sanitario e medico specialista nella persona del dott. Massimo Davide Zanasi.

Posto quanto sopra, si propone:

- Di rilasciare **l’accreditamento istituzionale** ai sensi dell’art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Comune di Carpino

Rappresentante Legale: Sindaco pro-tempore

Sede legale: Via Mazzini n.44 – Carpino (FG)

Gestore: ERMES Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04515120717)

Rappresentante Legale gestore: Sig. Migliore Martino

Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n.49 – Apricena (FG)

Attività: Centro Diurno Non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019

Denominazione: Uria

Sede operativa: via San Cirillo snc – Carpino (FG)

N. posti autorizzati: 30 con D.D. n.43/2026

N. posti accreditati: 30

Responsabile Sanitario: Dott. Zanasi Massimo Davide, nato il */05/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna il 10/03/1979, specializzato in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli Studi di Parma il 04/11/1982 e iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 04/06/1979 al n. 2194.

Di precisare che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Comune di Carpino ed il legale rappresentante della ERMES Società Cooperativa Sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della ERMES Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024. L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Di rilasciare l'**accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Comune di Carpino

Rappresentante Legale: Sindaco pro-tempore

Sede legale: Via Mazzini n.44 – Carpino (FG)

Gestore:ERMES Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04515120717)

Rappresentante Legale gestore: Sig. Migliore Martino

Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n.49 – Apricena (FG)

Attività: Centro Diurno Non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019

Denominazione: Uria

Sede operativa: va San Cirillo snc – Carpino (FG)

N. posti autorizzati: 30 con D.D. n.43/2026

N. posti accreditati: 30

Responsabile Sanitario: Dott. Zanasi Massimo Davide, nato il */05/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna il 10/03/1979, specializzato in Geriatria e Gerontologia presso l'Università degli Studi di Parma il 04/11/1982 e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 04/06/1979 al n. 2194.

Di precisare che:

- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Comune di Carpino ed il legale rappresentante dellaERMES Società Cooperativa Sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante dellaERMES Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

di notificare il presente provvedimento:

- Al Sindaco del Comune di CARPINO
protocollo@pec.comune.carpino.fg.it
- Al Legale Rappresentante gestoreERMES Società Cooperativa Sociale
ermes-scs@pec.it

- Al Direttore Generale della ASL Foggia
direttoregenerale@mailcert.aslfg.it;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Foggia
distrettovico@mailcert.aslfg.it;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00129

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo